



**COMUNE DI MUSSOMELI**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA


**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
DI LIQUIDAZIONE**

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016,  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29 del 9 aprile 2019

**OGGETTO: Istanza presentata dalla Banca Ifis S.p.A.-Integrazione della  
deliberazione CSL n. 20 del 31.1.2019.  
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 16,00 e  
segg., nella Sede del Comune di Mussomeli, sita nella piazza della Repubblica, si  
riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Mussomeli,  
nelle persone dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X		
Dott. Paolo ANCONA	Componente	X		
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X		

Partecipa alla riunione la dott.ssa Antonina Maria Venera Cordaro, Vice  
Segretario Generale del Comune di Mussomeli, che assume la funzione di segretario  
verbalizzante.



La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO:

- che il Comune di Mussomeli, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del giorno 7 luglio 2016, divenuta esecutiva il 25 luglio 2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2016, assunto al protocollo di questo Comune in data 7 dicembre 2016, con il n. 25775, è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Mussomeli, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che, in data 6 dicembre 2016, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di liquidazione, in persona dei Signori: dott. Carmelo FONTANA, dott. Paolo ANCONA e dott. Calogero FERLISI;
- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 12 dicembre 2016, presso il Comune di Mussomeli, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del 12.12.2016, esecutiva ai sensi di Legge;
- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, in data 13.12.2016 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di gg. 60 (sessanta), la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, con propria deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 3 del 9.2.2017, detto termine è stato prorogato di ulteriori gg. 30 (trenta), con scadenza in data 13 marzo 2017;

- che, con propria deliberazione n. 5 del 27.4.2017, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 70 del 29.5.2017, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;
- che questo Organo Straordinario ha definito l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

**VISTI:**

- l'istanza presentata dalla Banca Ifis S.p.A., in data 22.02.2017, acquisita al protocollo generale del Comune di Mussomeli con il n. 1766 del 25.01.2017, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 49.614,10, derivante da cessione crediti per servizi di fornitura da parte di Enel Energia S.p.A. ed Enel Sole S.p.A.;
- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 3717 del 02.02.2018, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;
- il preavviso di rigetto parziale trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 23488 del 6.12.2018;
- le osservazioni presentate dalla Società istante con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 623 del 10.1.2019, con le quali evidenzia, tra l'altro, che delle n. 15 fatture indicate nel preavviso di rigetto, soltanto n. 4 fatture risultano di competenza successiva al 31.12.2015;
- l'attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 1208 del 17.1.2019, con la quale si conferma che le fatture di competenza successiva al 31.12.2015 risultano in n. 4, anziché, n. 15;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 20 del 31.2019, con la quale si prende atto delle osservazioni presentate dalla Società istante;
- il successivo preavviso di rigetto parziale, a seguito della nota del Responsabile dell'Area Tecnica, trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 5061 del 14.3.2019, relativo a fatturazioni ulteriori indicate dall'Ufficio, in ordine al quale non risultano presentate osservazioni, bensì una mera richiesta di



documentazione, assunta al protocollo generale dell'Ente con il n. 5113 del 15.3.2019, regolarmente evasa dalla medesima Commissione Straordinaria con mail del 25.3.2019;

- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

- il vigente Statuto Comunale;

#### CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti

non ammissibili;

- che, a parziale modifica della deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 20 del 31.1.2019, il debito oggetto della domanda di ammissione non viene ammesso per l'importo complessivo di € 8.336,88, come di seguito meglio specificato:

1. per il chiesto importo di € 2.456,72, trattandosi di interessi non dovuti, atteso che non possono essere ammessi alla massa passiva degli Enti Locali dissestati debiti derivanti dalla maturazione di interessi di mora o interessi corrispettivi riconosciuti dopo il 25.10.1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15.9.1997, n. 341 (cfr. sentenza T.A.R. Catania, Sez. III, 7.4.2010, n. 1004);
2. per l'importo di € 3.394,81, relativo alle fatture nn. 4700336523, 4700339882, 4700339873 e 4700327250, aventi scadenza il 4.4.2016 (per complessive n. 4 fatture), poiché si riferiscono "*forniture di energia elettrica relativa a periodo successivo al 31/12/2015*" (cfr. nota del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 9093 del 5.5.2017);
3. per l'ulteriore importo di € 2.395,35, relativo alle fatture nn. 4700100489, 4700102496 e 4700100486, aventi scadenza il 9.2.2016 (per complessive n. 3 fatture), poiché risultano pagate con mandati emessi in favore di Enel Energia S.p.A. n. 1751 del 13.4.2016, per l'importo di € 163,33; n. 1752 del 13.4.2016, per l'importo di € 195,10, e n. 1754 del 13.4.2016, per l'importo di € 2.033,92: mandati emessi prima dell'accettazione della relativa cessione del credito;

RITENUTO:

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;



Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

delibera

di non ammettere, a parziale modifica della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 del 31.1.2019, in premessa citata, alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dalla Banca Ifis S.p.A., relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Mussomeli, per un importo complessivo di euro 8.336,88, come di seguito meglio specificato:

1. per il chiesto importo di € 2.456,72, trattandosi di Interessi non dovuti, atteso che non possono essere ammessi alla massa passiva degli Enti Locali dissestati debiti derivanti dalla maturazione di interessi di mora o interessi corrispettivi riconosciuti dopo il 25.10.1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15.9.1997, n. 341 (cfr. sentenza T.A.R. Catania, Sez. III, 7.4.2010, n. 1004);
  2. per l'importo di € 3.394,81, relativo alle fatture nn. 4700336523, 4700339882, 4700339873 e 4700327250, aventi scadenza il 4.4.2016 (per complessive n. 4 fatture), poiché si riferiscono "forniture di energia elettrica relativa a periodo successivo al 31/12/2015" (cfr. nota del Responsabile dell'Area Tecnica prot. n. 9093 del 5.5.2017);
  3. per l'ulteriore importo di € 2.395,35, relativo alle fatture nn. 4700100489, 4700102496 e 4700100486, aventi scadenza il 9.2.2016 (per complessive n. 3 fatture), poiché risultano pagate con mandati emessi in favore di Enel Energia S.p.A. n. 1751 del 13.4.2016, per l'importo di € 163,33; n. 1752 del 13.4.2016, per l'importo di € 195,10, e n. 1754 del 13.4.2016, per l'importo di € 2.033,92: mandati emessi prima dell'accettazione della relativa cessione del credito;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite, da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, co. 7, del vigente TUEL;

- di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Mussomeli.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) giorni dalla notifica dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente



Dott. Paolo ANCONA

Il Componente

Dott. Calogero FERLISI

Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Antonina Maria Venera CORDARO



## **PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: [www.comunedimussomeli.it](http://www.comunedimussomeli.it) - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.  
Mussomeli, li

**Il Segretario Generale**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Mussomeli: [www.comunedimussomeli.it](http://www.comunedimussomeli.it), Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**Il Segretario Generale**

**Il Messo Comunale**

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in data \_\_\_\_\_.  
Mussomeli, li

**Il Segretario Generale**